



L'EUROPA in ALTALENA

L'editoriale di ENNIO TRIGGIANI

Le ombre che si allungano, sempre più minacciose, sull'Unione Europea rinviano all'invocazione "Gesù fate luce!" con cui Domenico Rea intitolò una raccolta di racconti nella quale osservava con maestria l'umanità dolente. Nel buio in cui la vecchia Europa sta precipitando negli ultimi tempi, è urgente aprire spiragli di luce sul superamento della grave crisi che sta affliggendo il processo d'integrazione. Tuttavia, tale obiettivo non si può raggiungere senza la diffusa consapevolezza del carattere imprescindibile di tale processo, proprio per consentire ai governi degli Stati membri l'adozione, senza traumi, delle ulteriori misure coerenti con la limitazione delle sovranità nazionali.

Risulta evidente che il principio di territorialità con le annesse frontiere mostra progressiva inadeguatezza in quanto esse non esistono più per scambi e mercati. Il che non significa certo farsi imporre da questi ultimi scelte epocali, ma è altrettanto vero che il potere politico ha il dovere di governarli e non diventarne, anche se involontariamente, succube.

L'Europa è un'esigenza e non un'opzione e questo messaggio deve arrivare soprattutto ai giovani che, certo, sono ben abituati al superamento psicologico (internet) e materiale (viaggi senza passaporto) delle

frontiere; essi, tuttavia, non hanno vissuto in prima persona, per loro fortuna, né la guerra né la dittatura fascista ed il becero nazionalismo (soprattutto in Paesi come Italia, Spagna e Germania). A tal fine, appare indispensabile che l'Unione Europea si faccia carico, oltre che di solide iniezioni di storia contemporanea, di perseguire serie scelte di giustizia sociale, coerentemente con la sua caratteristica identitaria, per raggiungere così obiettivi di natura etica ma anche interessi economici e stabilità politica. In altri termini l'Europa deve anzitutto dimostrare di saper amare i suoi cittadini per potersi fare amare.

Per giungere a scelte di tale portata bisogna finalmente imboccare una strada diversa da quella "zigzagante" dei periodi più recenti e cioè operare una decisa sterzata verso l'unione politica. Non si tratta certo di un obiettivo che si possa realizzare in tempi brevi ma è indispensabile sapere che è il traguardo da raggiungere nel medio periodo. Solo con tale chiarezza di intenti la costruzione progressiva del relativo percorso si può determinare attraverso tappe successive e fra loro coerenti. In proposito, la vigilanza sulle banche dei Paesi membri affidata alla Banca Centrale Europea (BCE), il cui ruolo non può peraltro essere sottratto dal necessario controllo democratico, è sicuramente



Presidenza del Consiglio
Regione Puglia



Provincia di Bari



Comune di Bari



Centro di Documentazione
Europeo di Bari



editoriale

L'EUROPA in
ALTALENA
DI ENNIO TRIGGIANI

1



approfondimenti

La **SENTENZA HIRSI JAMAA** e
la "nuova fase di cooperazione" tra Italia
e Libia nel settore migratorio
DI GIOVANNI CELLAMARE

3



Ancora un twist nella storia
del **BREVETTO EUROPEO**
DI GIANDONATO CAGGIANO

7



DIRITTI UMANI E DEMOCRAZIA
Il quadro strategico dell'UE
DI VALERIA DI COMITE

10



Il Parlamento europeo e le
"CONSEGNE STRAORDINARIE"
di presunti terroristi
DI IVAN INGRAVALLO

12



Nuove regole dall'Unione europea
per le **SUCCESSIONI INTERNAZIONALI**
DI ANGELA MARIA ROMITO

14



In tema di limiti alla
**LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI EUROPEI**
DI EGERIA NALIN

17



Brevi cenni sull'**AUTORITÀ EUROPEA
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE**
DI GIUSEPPE MORGESE

19



Una nuova strategia per la **PROTEZIONE
E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**
DI ILARIA CASU

21



RIO+20: un'opportunità mancata
per lo sviluppo sostenibile
DI MONICA DEL VECCHIO

23



Europe direct

50 ANNI DELLA PAC:
un partenariato tra l'Europa
e gli agricoltori
DI M. IRENE PAOLINO

25

bandi di gara

28

norme di interesse generale

29

Sulla scena europea

32

un passo nella direzione giusta, per di più se si tiene a mente che esse a loro volta non sono spesso riconducibili a singoli Stati considerato che possiedono capitali e titoli di più Paesi. Ed è altrettanto giusta la scelta di concretizzare il nuovo principio della "solidarietà", su più contesti affermato con la riforma di Lisbona, attraverso il rinvigorimento del "Fondo salva-Stati". Si tratta ora di sviluppare un grande piano di sviluppo sostenibile a livello europeo, ricollegandosi ad "Europa 2020", di creare risorse autonome europee che superino l'attuale asfittico 1% del PIL dei Paesi membri, di impostare una vera fiscalità comune con l'assunzione di una responsabilità condivisa per i debiti sovrani dei Paesi dell'Eurozona.

I nodi venuti al pettine, tuttavia, non si sciogliono solo con una pluralità di misure che, pur giuste in astratto, non siano coerentemente indirizzate verso un disegno strategico. Anzi, proprio il lungo periodo di penuria di risorse e razionalizzazione delle stesse non consente il lusso di decisioni parziali mentre diventano ancor più centrali guida politica e scelte anche dirimpenti. Ad esempio, sono facilmente immaginabili l'enorme risparmio sui bilanci nazionali e la grande portata simbolica se si cercasse finalmente, dopo il fallito tentativo del 1954 di far nascere la Comunità europea della difesa, un unico esercito efficiente e dotato di tecnologia avanzata.

È quindi la strategia di fondo che manca e cioè la risposta, inesausta, di superare con chiarezza il bivio individuato nel 2001 dalla *Dichiarazione di Laeken* che pur aveva messo in moto il peraltro fallito processo del Trattato "costituzionale". Gli Stati non hanno avuto il coraggio di imboccare la strada verso la costruzione di una vera Europa federale ed anzi, nel Trattato di Lisbona, hanno avuto la sfrontatezza di inserire la possibilità di revisionarlo *in peius* consentendo la riduzione delle competenze attribuite all'Unione (art. 48, par. 2 TUE).

E tuttavia il ritorno alle vecchie ricette degli Stati nazionali rinchiusi nei propri confini sono superate dalla storia ed incapaci di risolvere i gravi problemi che ci affliggono. Per di più, senza un processo guidato da scelte democratiche dei parlamenti nazionali ed europeo si rischia seriamente un depauperamento della democrazia conseguente a decisioni di puro carattere verticistico giustificate, non sempre a ragione, dallo stato di necessità.

Fra l'altro, nel turbinio delle oscillazioni delle borse e dei titoli di Stato si sta incredibilmente sottovalutando quanto accade in un Paese membro, l'Ungheria; il suo governo sta letteralmente stracciando sotto più profili il carattere identitario del processo d'integrazione quale fondato sul rispetto dei diritti umani e rafforzato dalla piena vigenza della Carta dei diritti fondamentali. L'inevitabile attenuazione dei livelli di sovranità nazionale conseguente alla globalizzazione economica dovrebbe ancor più proiettarsi sul rispetto dei valori di cui all'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea attraverso gli strumenti di controllo e sanzionatori offerti dal suo successivo art. 7. Non dimentichiamo che l'Europa contemporanea è nata anche, se non soprattutto, per evitare che prendano nuovamente il sopravvento ideologie fondate sulla violazione grave e sistematica di questi diritti, causa di ben note ed immani tragedie.

L'Europa deve anche apparire capace di esprimere un ruolo di guida nella difficile navigazione imposta da tempi burrascosi, individuando un definito porto d'arrivo. È tuttavia illusorio pensare che tale obiettivo si possa conseguire sulla base di rapporti tra governi sempre più piegati sugli interessi nazionali se non della sola maggioranza da essi rappresentata. Dovrebbero essere i popoli dell'Europa a riappropriarsi del proprio futuro facendo scelte d'intelligenza storica senza subire pericolosi tentativi di richiami populisti come quello referendario relativo alla scelta sull'euro, che è il dito e non la luna cui guardare. Il tempo sta tuttavia scadendo e la corda dell'altalena europea, per usura, si sta spezzando.



Nuove regole dall'Unione europea per le **SUCCESSIONI INTERNAZIONALI**

di ANGELA MARIA ROMITO

APPROFONDIMENTI

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Lo scorso 8 giugno il Consiglio “Giustizia e Affari interni” ha finalmente approvato un nuovo Regolamento teso a disciplinare in modo unitario ed esaustivo il tema delle successioni transfrontaliere; la nuova normativa si occupa, infatti, della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni, oltre che istituire un certificato successorio europeo. Il Regolamento ufficialmente è datato 4 luglio 2012, reca il numero 650/2012, ed è stato pubblicato in GUUE, del 27 luglio 2012, L 201, p. 107.

Il carattere omnicomprensivo della disciplina che qui si commenta scaturisce dal fatto che nessuno degli aspetti correlati alla materia *de qua*, attesa la delicatezza dei rapporti che disciplina, è stata fino ad ora regolamentata dagli atti adottati dall'Unione siano essi riferiti agli aspetti giurisdizionali che di norme sostanziali applicabili (si vedano ad es. l'art. 1, par. 2, lett a) del Regolamento (CE) n. 44/2001, l'art. 1, par. 2, lett. c, del Regolamento (CE) n. 593/2008, l'art. 1, par. 2, lett. b), del Regolamento (CE) n. 864/2007, l'art. 1 par. 3 lett. f) del Regolamento (CE) n. 2201/2003).

Si è cercato quindi di colmare un notevole vuoto normativo che ha costretto fino ad ora i cittadini dell'Unione residenti in un Paese diverso da quello di origine o che disponessero di beni in un Paese diverso da quello di residenza, a districarsi in un ginepraio di norme non conosciute per disporre del proprio patrimonio dopo la morte.

D'altro canto una disciplina che garantisce la certezza del diritto e la prevedibilità della sorte ereditaria a vantaggio sia del *de cuius* che degli eredi (ma anche dei creditori del defunto), non era ulteriormente procrastinabile atteso che – come rilevato dal Commissario UE alla giustizia – a fronte dei circa dodici milioni di cittadini che esercitano il diritto di vivere in un altro Stato membro, ogni anno si aprono circa 450.000 successioni, per un valore di oltre 120 miliardi di euro.

Invero, prima ancora che la consistenza

economica del fenomeno, la motivazione che ha spinto l'Unione a disciplinare il settore che ci occupa è, come sempre, ricollegata all'incentivazione della libera circolazione delle persone: questa sarebbe stata ostacolata dalla diversità delle norme di diritto sostanziale e delle norme che regolano la competenza giurisdizionale o la legge applicabile, dalla molteplicità delle autorità che possono essere adite nell'ambito di una successione internazionale, dalla frammentazione delle successioni che il divergere dell'applicazione di tali norme può comportare.

È bene chiarire fin da principio che per porre fine ai dubbi ed incertezze il Regolamento 650/2012 ha scelto un “regime unitario” individuando come regola generale, sia del titolo di giurisdizione che del criterio di collegamento della legge applicabile, la residenza abituale del defunto al momento del decesso.

Il testo normativo è molto articolato: esso consta di ben 84 articoli divisi in 7 Capi (Capo I Ambito di applicazione e definizioni; Capo II competenza; Capo III Legge applicabile; Capo IV Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni; Capo V Atti pubblici e transazioni giudiziarie; Capo VI Certificato successorio europeo; Capo VII Disposizioni generali e finali) e merita una attenta, seppur sintetica, analisi.

In generale la materia successoria è particolarmente complessa, lo è ancor di più quando si colora di aspetti transnazionali: non stupisce quindi che il regolamento in commento abbia visto la luce dopo una lunga e laboriosa riflessione.

L'adozione di una disciplina uniforme europea in materia di successioni era già stata prevista nelle priorità del Piano d'azione di Vienna del 1988 (pubblicata in GUUE C 19, del 23 gennaio 1999) e successivamente il Programma dell'Aja aveva invitato la Commissione a presentare uno strumento che regolamentasse il settore nel suo complesso (si vedano in particolare alle conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004). Avviate le ampie consultazioni che precedono la

presentazione di una proposta legislativa in ambito europeo, i risultati sono stati raccolti nel Libro verde della Commissione del 1° marzo 2005 su successioni e testamenti (COM(2005)65); la proposta della Commissione risale al 14 ottobre 2009 (COM(2009)154 def.) e dopo quasi tre anni l'atto legislativo definitivo è stato adottato congiuntamente Consiglio e Parlamento europeo.

Il documento al fine varato estende la sua applicazione a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, definita in modo volutamente molto ampio dall'art.1 come comprendente “qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima”.

Ne restano invece esclusi gli aspetti - pur rilevanti - connessi alla materia fiscale ed alla materia amministrativa di diritto pubblico, così che, di conseguenza, resta rimesso alla legislazione nazionale applicabile determinare l'importo della tassa di successione (e se questa debba essere riscossa da patrimonio ereditario o dai beneficiari) e l'iscrizione dei beni della successione in un registro.

Parimenti non trovano disciplina nel presente regolamento le questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi o convenzioni patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio.

Anche le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust sono escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento, a meno che non si tratti di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima. In quest'ultimo caso troverà applicazione la legge applicabile alla successione in forza del regolamento per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari.

I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, (per esempio a titolo

di donazione), sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della nuova norma europea. Tuttavia, dovrebbe spettare alla legge designata dallo stesso regolamento, quale legge applicabile alla successione, determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni *inter vivos* che comportano l'acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione.

Interessante è segnalare che nel rispetto dei diversi sistemi che trattano questioni di successione applicati negli Stati membri, ai fini del presente regolamento il termine "organo giurisdizionale" è da intendersi in senso ampio e comprende non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche tutte le altre autorità (si pensi agli uffici del registro, ai cancellieri) e i professionisti legali (ad es. i notai) competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia. (art. 1, par. 2).

Volgendo lo sguardo all'ambito di applicazione *ratione loci*, il regolamento, è vincolante per 24 Paesi, avendo il Regno Unito, Irlanda e Danimarca esercitato il diritto di *opting out*. Trattandosi di un atto direttamente applicabile ed obbligatorio in tutti i suoi elementi, esso prevarrà sul diritto interno statale e anche sugli accordi internazionali già conclusi dagli Stati membri nella medesima materia. Restano salvi ovviamente gli accordi (per lo più bilaterali) conclusi tra i Paesi Ue ed i Paesi terzi.

Come innanzi già indicato il nuovo strumento normativo prevede un criterio unico per determinare nel contempo la competenza giurisdizionale e la legge normalmente applicabile a una successione transfrontaliera: la residenza abituale del defunto al momento del decesso.

La scelta non è stata casuale: con riferimento alla competenza quello su indicato è il criterio più diffuso tra gli Stati europei e coincide solitamente con il luogo in cui si trovano la maggior parte dei beni del defunto; con riguardo, invece, alla legge applicabile, lo stesso è stato preferito a quello della cittadinanza, perché si è ritenuto da un lato che fosse coincidente con il centro di interessi del *de cuius* e dall'altro che fosse anche più favorevole alla sua integrazione sociale nello Stato di residenza (evitando in questo modo qualsiasi discriminazione nei confronti di coloro che risiedono nello stesso Stato avendone la cittadinanza).

Resta tuttavia salva la possibilità di sottoporre l'intera successione alla legge dello Stato di cui il disponente abbia la cittadinanza al momento della scelta, ma la *optio legis* dev'essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione (non solo quindi attraverso il testamento, ma anche per mezzo di un patto successorio). Nell'ipotesi in cui il defunto abbia optato per una legge di uno Stato membro per regolare la sua successione, le parti interessate possono con-

venire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro abbiano competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione. Anche l'accordo relativo alla scelta del foro deve essere concluso per iscritto (si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo), datato e firmato dalle parti interessate.

Vale la pena rimarcare a proposito della legge applicabile, gli indubbi vantaggi che discendono dall'aver scelto un "regime unitario": avendo accolto le osservazioni pervenute soprattutto dai notai europei che indicavano chiaramente i problemi scaturiti dal sottoporre la successione mobiliare alla legge del domicilio del *de cuius* e la successione immobiliare alla *lex rei sitae*, il regolamento evita l'inconveniente di creare differenti

masse ereditarie, ognuna soggetta ad una legge diversa determinanti con modalità diverse gli eredi e la rispettiva parte di eredità, la suddivisione e la liquidazione della successione. Con la indicazione di un'unica legge applicabile alla intera successione si evita la frammentazione del regime giuridico ad essa applicabile, e si permette al testatore di pianificare equamente la ripartizione dei suoi beni tra gli eredi, indipendentemente dal luogo in cui sono gli stessi ubicati.

Il regolamento in esame oltre ad armonizzare la disciplina delle successioni negli aspetti processuali (giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione della sentenza e degli atti pubblici) e dei conflitti di leggi, si spinge anche in quelli probatori. Importante elemento di novità è costituito dalla creazione di un *certificato successorio europeo* (articoli da 67 a 72), valutato positivamente dal Presidente del Consiglio dei

Notariati dell'UE, che permetterà di dimostrare con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. Tale documento, che dovrà essere automaticamente riconosciuto nei Paesi vincolati alla norma, ha dunque solo forza probatoria (non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo): l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore dell'eredità potranno dimostrare con facilità la propria qualità e/o i propri diritti e poteri in un altro Stato membro (ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione) attraverso il rilascio del certificato, - che può essere anche parziale quanto al suo contenuto - predisposto in un modello uniforme e tradotto nelle diverse lingue dei Paesi membri (secondo una prassi ormai tipica dei regolamenti in tema di cooperazione giudiziaria civile). Nello stesso andranno indicati i nomi dei beneficiari, la legge applicabile all'eredità, i dati del richiedente, se si tratti di successione testamentaria, la quota di ogni erede (in caso si più eredi), l'elenco dei beni e diritti spettanti a ogni legatario, eventuali restrizioni degli eredi e eventuali poteri dell'esecutore testamentario, e l'elenco degli atti che l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore possono compiere sui beni ereditari in forza della legge applicabile alla successione. Al certificato è riconosciuto un particolare valore giuridico in tutti i Paesi membri, in quanto costituisce prova legale di tutto quanto vi è indicato ed è utilizzabile anche ai fini delle trascrizioni ed iscrizioni in pubblici registri.

Esso sarà rilasciato dall'organo giurisdizionale competente dello Stato membro che ha giurisdizione sulla successione, su istanza di parte, ed avrà una validità limitata a sei mesi. In osser-



vanza al principio di sussidiarietà, esso non sostituirà eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri. Infine, a norma dell'art. 83 è stabilito che il regolamento si applicherà alle successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015, tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere da 16 gennaio 2014, e gli articoli 79, 80 e 81, che si applicano a decorrere da 5 luglio 2012.

Sebbene non sia possibile fare pronostici sulle difficoltà che potranno sorgere nella fase di applicazione del regolamento, tuttavia qualche riflessione sulla sua incidenza nel nostro ordinamento si può svolgere. Come già osservato in dottrina (v. B. Barel in *Inquadramento sistematico del progetto di regolamento comunitario sulle successioni per causa di morte*, consultabile sul sito <http://elibrary.fondazione-notariato.it>), con riferimento alla competenza giurisdizionale l'applicabilità della disciplina europea restringerà l'ambito di applicazione giurisdizione italiana nella materia successoria solo ai casi in cui il *de cuius* abbia la residenza abituale in Italia al tempo della morte e per converso si immagina sarà esclusa in tutte (o in molte) le vicende successorie dei cittadini italiani residenti abitualmente all'estero (in questo senso la nuova norma si discosta notevolmente dal disposto dell'art. 50 della legge 218/1995). In secondo luogo l'introduzione del certificato successorio, che rappresenta certamente uno degli aspetti più innovativi del regolamento, lascia presagire il verificarsi di casi di situazioni di c.d. "discriminazioni

a rovescio". In particolare la possibilità di avvalersi del certificato successorio solo nell'ambito delle successioni transnazionali potrebbe creare una disparità di trattamento rispetto alle successioni "interne", in danno degli eredi impossibilitati a conseguire il rilascio di analogo certificato e gravati di una serie di adempimenti (e di costi) per poter esercitare i propri diritti. Ne consegue che l'introduzione dell'anzidetto certificato dovrebbe spingere il legislatore italiano ad adottare disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alle previsioni della norma europea, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di disparità di trattamento in palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della nostra Costituzione. Nel prossimo futuro non resta, quindi, che monitorare l'adozione (si spera) tempestiva di appropriate misure interne di adeguamento. Infine, fintanto che il regolamento non entrerà in vigore, si segnala il sito www.successions-europe.eu, redatto dal Consiglio dei Notariati, per orientarsi sui principali aspetti del diritto di successione di ciascun Paese dell'Unione europea: sono qui disponibili in 22 lingue ufficiali le schede riassuntive delle legislazioni nazionali dei Paesi Ue, in modo da potere assumere facilmente informazioni generali sui principi basilari di ogni ordinamento in materia successoria (l'autorità competente, il diritto applicabile, la possibilità di scegliere la legge applicabile, chi è qualificato erede secondo la legislazione di ciascuno Stato membro).



Cacucci Editore
Via D. Nicolai, 39
70122 Bari
Tel. 080 5214220
www.cacuccieditore.it
info@cacucci.it

ELENA FALLETTI
Ragione naturale ed artificiale nel matrimonio per le coppie dello stesso sesso

SILVANA SCIARRA
Gruppi organizzati e relazioni collettive.
Una nuova sfida per l'ordinamento multilivello

Diritto Penale e Amministrativo
DANIELA BAUDUIN, ELENA FALLETTI
Brevi riflessioni sul rapporto tra diritti fondamentali e ordinanze prefettizie di necessità ed urgenza

VALENTINA BAZZOCCHI
Nuovi sviluppi nell'armonizzazione delle garanzie processuali: il diritto all'informazione nei procedimenti penali

RAFFAELLA CALÒ
Il ne bis in idem europeo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

VIRGILIO DASTOLI
Dalla Carta dei Diritti alla costruzione dell'Europa

GAETANO DE AMICIS
La Corte Costituzionale nega la natura giudiziaria di Eurojust: una pronuncia discutibile

TERESA MAGNO
La sfida della costruzione di un sistema giuridico che resista alla prova del tempo nel settore della cooperazione informativa

VITO MONETTI
Il problema del pubblico ministero. Le linee di tendenza più recenti nel dibattito internazionale

PIERGIORGIO MOROSINI
Cultura dei diritti e strumenti democratici in Italia e in Europa

NICOLETTA PARISI
Tecnica di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e armonizzazione delle garanzie procedurali

KLAUS VOLK
L'obbligo di presenza dell'imputato. Un anacronismo
Diritto processuale: la svolta della mediazione

GIOVANNI ARMONE
Mediazione e accesso alla giustizia

ANTONELLA DI FLORIO
La mediazione in Europa ed in Italia: il "punto" della situazione

GIOVANNI DIOTALLEVI
Sulla mediazione penale e la giustizia riparativa, una sollecitazione europea per il legislatore nazionale

UGO PIOLETTI
Teoria generale e mediazione penale

Note conclusive
LUIGI MARINI

Premessa

Parte generale

ERNESTO LUPO
Pluralità delle fonti ed unitarietà dell'ordinamento

REMO CAPONI
Addio ai "controlimiti"? (Per una tutela della identità nazionale degli Stati membri dell'Unione Europea nella cooperazione tra le Corti)

LUIGI MOCCIA
La cittadinanza come 'cuore federale' dell'Unione

ELENA PACIOTTI
I diritti fondamentali, la cittadinanza europea, le prospettive dell'Europa

VALERIA PICCONE
La responsabilità civile del giudice nell'ordinamento integrato

STEFANO RODOTÀ
La disciplina pubblica del biodiritto

VINCENZO SCIARABBA
La tutela europea dei diritti fondamentali e il giudice italiano

Diritto Civile e del Lavoro

GIUSEPPE BRONZINI
Solidarietà, coesione, diritti fondamentali nel calvario istituzionale dell'Unione

ROBERTO CONTI
Il dialogo (inconsapevole) delle Corti nazionali e sovranazionali a proposito del matrimonio di coppie omosessuali

MARIA PAOLA COSTANTINI
L'Europa dei diritti e il ruolo delle Corti nella tutela dei diritti fondamentali: il caso della Legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita